

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 19 giugno 2006, n. 3580

Riforma T.A.R. Puglia – Bari: III Sezione, 19 novembre 2004, n. 5374.

Nel processo elettorale, essendo le schede elettorali inaccessibili al ricorrente, il requisito della specificità della prova è soddisfatto con l'indicazione del vizio, del numero delle schede denunciate e delle sezioni ove il fatto lesivo si sarebbe verificato.

Omissis.

La sentenza va riformata in punto, con rigetto delle argomentazioni del controinteressato sulla genericità del ricorso e sull'illegittima sull'estensione della verifica istruttoria a tutte le schede della Sezione n. 23, onde rilevare l'eventuale presenza di voti non attribuiti al sig. Secondo la giurisprudenza della Sezione (Cons. Stato, V, 26 giugno 2000, n. 3631; 3 giugno 1989, n. 352), i requisiti della specificità dei motivi di ricorso e del principio di prova sono, nell'introduzione del giudizio, condizionati dall'indisponibilità della fonte da cui trae origine l'irregolarità perché le schede non sono accessibili dal ricorrente se non all'esito dell'istruttoria. Il requisito della specificità della prova è perciò soddisfatto con l'indicazione del vizio, del numero delle schede denunciate e delle sezioni ove il fatto lesivo si sarebbe verificato.

Omissis.